



Comune di Rimini  
Il Sindaco

Piazza Cavour, 27 - 47921 Rimini  
tel. 0541 704307 - 36 - 52  
fax 0541 704338

[sindaco@comune.rimini.it](mailto:sindaco@comune.rimini.it)  
[www.comune.rimini.it](http://www.comune.rimini.it)

**Oggetto: ORDINANZA, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 8, REGOLAMENTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA 3 APRILE 2017, N.1, PER L'AUTORIZZAZIONE DELL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO PER TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI DALLA DATA ODIERNA FINO AL 29/04/2024 COMPRESO.**

## IL SINDACO

**DATO ATTO** che:

- il Comune di Rimini, ai sensi del d.P.R. 26.08.1993, n.412 e ss.mm.ii., è inserito nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è ricompreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile di ciascun anno per quattordici ore giornaliere;

- per la zona climatica e l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e' consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 recante il "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";

- al di fuori di tali periodi, "gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";

- l'art.12, comma 8, del Regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m" prevede: "In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, assicurando l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati";

**CONSIDERATO** che, nella settimana scorsa, le temperature minime esterne non sono risultate in linea con le medie stagionali del periodo, e in particolare anche sotto i 10 gradi nelle prossime notti, condizioni che, in base alle previsioni metereologiche, si potranno ripetere per la presente e che è parimente prevedibile che un numero rilevante di sistemi "edificio-impianto" del territorio comunale non siano in grado di assicurare temperature operanti idonee a garantire il comfort climatico adeguato;





Comune di Rimini  
Il Sindaco

Piazza Cavour, 27 - 47921 Rimini  
tel. 0541 704307 - 36 - 52  
fax 0541 704338

[sindaco@comune.rimini.it](mailto:sindaco@comune.rimini.it)  
[www.comune.rimini.it](http://www.comune.rimini.it)

**RILEVATO** che la tutela della salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute risulta obiettivo primario;

**VISTO** il regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.";

### AUTORIZZA

che dalla data odierna fino al 29/04/2024 compreso, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri (sei ore e trenta minuti) giornaliera in due sezioni tra le ore 5.00 e le ore 23.00 dal 22.04.2024 al 29.04.2024 compresi.

### DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio on-line sino alla scadenza del 29 aprile 2024;
- resa nota attraverso i mezzi di comunicazione stampa;
- pubblicata nella home page del sito istituzionale del Comune di Rimini;

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR dell'Emilia Romagna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

La presente ordinanza è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

F.to IL SINDACO  
Jamil Sadegholvaad

